

Ufficiali Giudiziari di Mantova > nota sulla Circolare Gargani in relazione alla "Convenzione con Poste Italiane S.p.A. relativa al servizio amministrativo informatizzato per la gestione integrata degli esiti delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari in materia penale e civile", trasmessa al ministero tramite il Presidente del Tribunale di Mantova.

Mantova 28 febbraio 2005.

1. – Premessa – Con riferimento alla circolare del Ministero della Giustizia datata 31 gennaio 2005, a firma del Vice Capo Dipartimento Angelo Gargani, avente protocollo n. VI/145/035/EM, e recante ad oggetto "Convenzione con Poste Italiane S.p.A. relativa al servizio amministrativo informatizzato per la gestione integrata degli esiti delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari in materia penale e civile", ci si chiede se le direttive in essa contenute siano o meno compatibili con l'assetto normativo vigente in tema di protezione dei dati personali, così come delineato dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). E ciò con riguardo sia alla fase preparatoria antecedente la notificazione, sia a quella della sua esecuzione in senso stretto.

2. – Osservazioni intorno alla fase preparatoria antecedente la notificazione – Recita testualmente la predetta circolare che "una volta presi in consegna gli atti, Poste Italiane provvederà a effettuare, tramite la propria struttura organizzativa e tecnologica, la scansione degli stessi, acquisendone tutti i dati identificativi in una base informativa cronologica" e che "sulla base dei dati acquisiti provvederà inoltre alla stampa delle ricevute di ritorno e del materiale per l'imbustamento, che dovrà avvenire nel rigoroso rispetto di quanto previsto in materia dalla L. 890/82".

Parrebbe, dunque, che il personale UNEP debba rendere disponibili a Poste Italiane gli atti penali a richiesta dell'autorità giudiziaria ed i biglietti di cancelleria in modo da renderne palese il contenuto, senza l'adozione di particolari accorgimenti a tutela della riservatezza delle parti coinvolte nei relativi procedimenti, giacché, diversamente, risulterebbero impossibili sia la scansione degli atti, sia la stampa delle ricevute di ritorno e del materiale per l'imbustamento.

Come si evince dall'art. 4, lett. a), D. Lgs. n. 196/2003, tra le ipotesi di "trattamento" dei dati rientrano sia la "comunicazione" (consistente nel dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti "determinati" diversi dall'interessato in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione: art. 4, lett. l)) sia la "diffusione" (che consiste nel dare conoscenza dei dati personali a soggetti "indeterminati" in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione: art. 4, lett. m)).

Nel dare in consegna al personale di Poste Italiane gli atti penali a richiesta dell'autorità giudiziaria ed i biglietti di cancelleria, sembra dunque che il personale UNEP ponga in essere un'attività di trattamento dati, quanto meno mediante la loro "comunicazione" ad un soggetto privato.

Più in particolare, nel caso dei biglietti di cancelleria, il predetto trattamento avrebbe ad oggetto "dati personali" e cioè "informazioni relative a persone fisiche, persone giuridiche, enti od associazioni, identificati o identificabili anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione" (art. 4, lett.

b)). Nel caso degli atti penali, invece, il trattamento riguarderebbe *“dati giudiziari”* ovvero *“dati personali idonei a rivelare provvedimenti iscrivibili al casellario giudiziale, all'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato ed ai carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato”* (art. 4, lett. e)).

Non è peraltro possibile escludere a priori che, in entrambi i casi (e tanto più a seguito della estensione della Convenzione con Poste Italiane ad altre tipologie di atti), il trattamento possa avere ad oggetto anche *“dati sensibili”*, idonei cioè a *“...rivelare origine razziale od etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati personali idonei a rivelare stato di salute e vita sessuale”* (art. 4, lett. c)). Si pensi, a titolo di esempio, a capi di imputazione riguardanti reati in materia sessuale, oppure reati di opinione, procedimenti di interdizione o inabilitazione a carico di soggetti affetti da gravi patologie, vertenze in materia di lavoro per condotte discriminatorie poste in essere per ragioni politiche, sindacali, religiose o sessuali.

Con riguardo ai dati personali diversi da quelli giudiziari (in prevalenza contenuti nei biglietti di cancelleria), la loro comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o ad enti pubblici economici è ammessa unicamente quando sia prevista da una *“norma di legge o di regolamento”* (art. 19, comma 3°, D. Lgs. n. 196/2003). Quanto ai dati sensibili e ai dati giudiziari, il loro trattamento da parte di soggetti pubblici è invece consentito solo se autorizzato da espresse disposizioni di legge o, per i dati giudiziari, da provvedimento del Garante, che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili (art. 21, comma 1°, che significativamente non contempla alcuna ipotesi di comunicazione dei dati giudiziari a privati o ad enti pubblici!).

In ogni caso, per tutte e tre le categorie di dati, personali, sensibili e giudiziari, il soggetto pubblico deve assicurare che gli stessi siano *“pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti”* (art. 11, lett. d)). Non si comprende, pertanto, a quale scopo Poste Italiane S.p.a. debba procedere alla *“scansione”* degli atti ed alla *“acquisizione dei relativi dati identificativi”* in una base informativa cronologica, se — come previsto dalla citata circolare — la sua attività pratica si risolve, in concreto, nella sola stampa delle ricevute di ritorno e del materiale per l'imbustamento.

Le condotte di *“trattamento dati”* di cui sopra hanno tutte rilevanza penale, rispettivamente a norma dei commi 1° e 2° dell'art. 167, D. Lgs. n. 196/2003. Tale articolo, intitolato *“trattamento illecito di dati”*, recita testualmente al primo comma:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi”.

Ed al secondo comma:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva documento, con la reclusione da uno a tre anni”.

Entrambe le fattispecie descritte dall'art. 167 sembrano integrare reati comuni a dolo specifico, come reso evidente dall'inciso *"al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno"*. Come noto, con tale formula, la legge attribuisce rilevanza ad un fine particolare che va al di là del fatto materiale tipico, ed il cui concreto raggiungimento non è necessario per la consumazione del reato.

Le due figure di reato prevedono, inoltre, la condizione obiettiva di punibilità consistente nel verificarsi di un *"documento"*, di talché l'autore della violazione sarà chiamato a rispondere penalmente anche se l'evento da cui dipende l'avveramento della condizione non sia stato da lui voluto (art. 44 CP).

Qualora i predetti reati non si configurino per difetto dell'elemento soggettivo o della condizione obiettiva di punibilità, resta peraltro ferma la previsione normativa, contenuta nell'art. 15 D. Lgs. n. 196/2003, secondo la quale chiunque cagioni danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento qualora, *probatio diabolica*, non dimostri di aver adottato tutte le cautele idonee ad evitare il danno (art. 2050 CC: *Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*). In tali ipotesi l'obbligo di risarcire il danno incombe in primo luogo sull'Amministrazione, la quale ha poi il diritto di esercitare la rivalsa nei confronti dei responsabili del trattamento dati.

Infine, secondo quanto previsto dall'art. 181 D. Lgs. n. 196/2003, per i trattamenti di dati personali *"iniziati"* antecedentemente al 1° gennaio 2004, l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati sensibili e giudiziari suscettibili di trattamento e delle operazioni eseguibili è effettuata, in mancanza di espresse disposizioni di legge o di regolamento, entro il 30 settembre 2004. Resta fermo, in ogni caso, il principio che subordina la comunicazione di dati personali da un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici ad espresse previsioni di legge o di regolamento (art. 19, comma 3°, D.Lgs. cit.).

Poiché le attività di trattamento conseguenti all'attuazione della convenzione tra Ministero della Giustizia e Poste Italiane avranno inizio in data 1° marzo 2005, così come specificato nella *"circolare Gargani"*, è di tutta evidenza che le stesse, in difetto di disposizioni di legge o di regolamento che ne autorizzino lo svolgimento, debbono ritenersi non consentite sulla base di un mero negozio di diritto privato, quale appunto la convenzione.

3. – Osservazioni intorno alla fase di esecuzione dell'atto notificatorio – Secondo quanto testualmente previsto dalla menzionata *"circolare Gargani"*, al momento della restituzione degli atti, unitamente al materiale per l'imbustamento, *"...Poste Italiane dovrà rendere nota la data esatta nella quale effettuerà la spedizione dell'atto, tramite le strutture postali competenti. L'ufficiale giudiziario provvederà quindi ad apporre, in calce all'originale e alla copia degli atti, la relazione di notificazione, datandola e sottoscrivendola"*.

Parrebbe, dunque, che la data da apporre in calce alla relazione di notificazione sia quella indicata all'ufficiale giudiziario da Poste Italiane, individuata, nel 95% dei casi, nei 6 giorni lavorativi dalla data risultante nella distinta di consegna; nel restante 5% nei successivi 8 giorni. Sicché, confidando sul puntuale adempimento degli obblighi di diritto privato gravanti sul personale di Poste Italiane per effetto della Convenzione, l'ufficiale giudiziario dovrebbe indicare, in calce all'atto, una *data diversa e successiva rispetto a quella in cui redige la relazione di notificazione*.

Così facendo, tuttavia, egli si renderebbe responsabile del delitto di *"falso ideologico"*, in quanto, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue

funzioni, si troverebbe ad attestare falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza o, comunque, ad attestare falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità (art. 479 CP). E poiché, in tale ipotesi, la falsità concernerebbe un atto — la relazione di notificazione — facente fede fino a querela di falso (art. 2700 CC), l'ufficiale giudiziario, secondo quanto previsto dall'art. 476, comma 2°, CP, sarebbe punibile con la reclusione da tre a dieci anni ed, a norma dell'art. 29 CP, con la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici.

4. - Conclusioni – Alla luce di quanto sopra evidenziato, e stante l'assenza di specifiche disposizioni di legge o di regolamento che autorizzino il personale UNEP al trattamento dei dati personali e giudiziari nei rapporti con Poste Italiane S.p.A. (così come richiesto dagli artt. 19 e 21 D.Lgs. n. 196/2003), non sembra dunque azzardato interrogarsi sulla compatibilità degli adempimenti prescritti dalla “*circolare Gargani*” con la normativa vigente in materia di tutela della *privacy* e, più in generale, con i principi dettati dai codici civile e penale rispettivamente in tema di atto pubblico e di tutela della fede pubblica.

Ufficiali Giudiziari di Mantova
